

N. R.G. 643/2016



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza promossa con ricorso depositato in data 29.11.2016

d a

BASTARDI GIUSEPPINA

rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Gianolla pec

giacomo.gianolla@ordineavvocatipadova.it

ricorrente



c o n t r o

I.N.P.S.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Pompeis e dall'avv. Marta Odorizzi, pec avv.carlodepompeis@postacert.inps.gov.it

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“Per tutti i motivi di cui in premessa, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del mancato riconoscimento da parte dell’I.N.P.S. dell’intera anzianità contributiva per il periodo 2003/2015, con conseguente condanna dell’istituto al riconoscimento per intero dell’anzianità contributiva in tutto il periodo in cui la sig.ra BASTARDI ha lavorato con contratto di lavoro cd. ciclico e quindi per il periodo 2003/2015.

Con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Affinché previa declaratoria di improcedibilità del giudizio per effetto dell’art. 443 c.p.c. e sospensione dello stesso il tribunale adito rigetti la domanda giudiziale e per l’effetto dichiarare legittimo l’accredito contributivo operato dall’I.N.P.S. in riferimento al rapporto di lavoro in essere con la ricorrente e regolare l’estratto certificativo della posizione assicurativa della stessa”



MOTIVAZIONE

la domanda proposta dalla ricorrente

La ricorrente BASTARDI GIUSEPPINA –

premessi:

- ✓ di lavorare, a far data dall'1.1.2003, nello svolgimento di un rapporto subordinato a tempo parziale di tipo verticale cd. ciclico (precisamente nel 2003 per 40 settimane, nel 2004 per 45 settimane, nel 2005 per 49 settimane, dal 2006 in poi per 48 settimane), alle dipendenze dell'I.N.P.S. (circostanza incontestata),
- ✓ di avere, in data 24.6.2016, richiesto all'I.N.P.S. il rilascio dell'estratto conto analitico dei contributi valutati per pensione anticipata a carico del fondo pensione dei lavoratori dipendenti rilasciato dall'I.N.P.S. (circostanza emergente dal doc. 2 fasc. ric.),
- ✓ di aver riscontrato in detto estratto conto che il numero delle settimane utili alla pensione risulta essere non già 52 per ciascun anno, ma quello (inferiore) delle settimane effettivamente lavorate,

propone nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di accertamento del diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S., dell' "*intera anzianità contributiva*", in relazione al periodo 2003/2015.

in ordine all'eccezione, sollevata dall'I.N.P.S., di improcedibilità della domanda

In memoria di costituzione il convenuto I.N.P.S. ha eccepito l'improcedibilità ex art. 443 cod.proc.civ. della domanda per il mancato espletamento del procedimento amministrativo.



In sede di prima udienza di discussione non è stata rilevata l'improcedibilità della domanda.

Infatti si ritiene – alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione soprattutto alla tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che impone una lettura restrittiva delle norme che prevedono l'assolvimento di oneri preventivi all'esercizio dell'azione, e alla tutela dei diritti previdenziali (art. 38 co.2 Cost.), che impone una rapida verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti – che in una controversia quale quella in esame – dove la pretesa concerne non già l'erogazione di una prestazione, ma le modalità di computo dell'anzianità contributiva, il cui accertamento non richiede lo svolgimento di attività istruttoria, ma la soluzione di una questione di diritto in ordine alla valutazione dei periodi di lavoro a tempo parziale verticale, sulla quale le parti (per ciò che qui rileva soprattutto l'I.N.P.S.) hanno già ampiamente espresso le rispettive posizioni in senso, come emerge chiaramente dal tenore degli atti introduttivi, pressoché definitivo, di talché l'espletamento del procedimento amministrativo sarebbe soltanto causa di lungaggini – non debba trovare applicazione l'art. 443 cod.proc.civ..

in ordine al merito

Come già anticipato nel paragrafo precedente, alla presente controversia è sottesa la questione se i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale verticale debbano essere valutati dall'ente previdenziale, ai fini del computo dell'anzianità contributiva, in ragione del numero delle settimane in cui vi è stato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa o sulla base della durata temporale del (dei) rapporto (i) di lavoro.

a)



La Suprema Corte ha già dato una soluzione con un orientamento ormai consolidato (Cass. 29.4.2016, n. 8565; Cass. 24.11.2015, n. 23948;), al quale questo giudice aderisce, non solo per ragioni di nomofilachia ex art. 65 r.d. 30.1.1941, n. 12 , ma perché fondato su ragioni del tutto persuasive.

Statuisce la Corte che, in tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7 co.1 D.L. 12.9.1983, n. 463 conv con L. 11.11.1983, n. 638 (*“Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accredito figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ⁽⁷⁷⁾. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno”*), va interpretato – in conformità al principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l' “accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 – nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario *part-time* verticale ciclico hanno diritto all'inclusione



anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ricorda che la Corte di giustizia, con la sentenza del 10 giugno 2010, *Bruno e a.* (in cause riunite C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329), ha affermato che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno ex clausola 4 accordi quadro implica che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati, posto che il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro; infatti i periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro prevista in un contratto di lavoro a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione;

ha, quindi, statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive;

a tal riguardo ha ritenuto che esse non possono individuarsi nella corrispondente contribuzione ridotta, propria del lavoro *part time*, incidendo ciò peraltro sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto;

inoltre ha evidenziato che risulta discriminatorio (in quanto basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale), che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale maturi l'anzianità contributiva utile ai



fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno, con la conseguenza che una normativa, come quella di cui si discute nella causa principale (il predetto art. 7 co.1 D.L. 463/1983) tratta i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili, e ciò per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, inducendo a differire nel tempo la data di acquisizione del loro diritto alla pensione in una proporzione uguale a quella della riduzione del loro orario di lavoro, rispetto a quello di lavoratori a tempo pieno comparabili.

La Suprema Corte, quindi, conclude che, al di là della misura della pensione, i lavoratori con orario di lavoro *part time* verticale ciclico, non possono vedersi esclusi dall'anzianità contributiva *tout court* i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato, e che in tal senso, in conformità del principio di supremazia della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale in contrasto con essa (ex artt. 11 e 117 Cost.), deve essere interpretato l'art 7 co.1 D.L. 463/1983, con riferimento all'anzianità previdenziale dei lavoratori con orario *part time* verticale.

Cass. 8565/2016 cit., ha, infine, rilevato che, di recente, l'art. 11 co.4 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 ha definitivamente chiarito, in modo conforme al diritto comunitario, che: *“Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”*;

ad avviso della Corte si tratta di normativa di adeguamento della disciplina nazionale al diritto comunitario in materia, che conforta la soluzione prescelta.

b)



L'I.N.P.S. sostiene che la pensione da esso erogata ai suoi stessi dipendenti “*non (può) che rientrare nel sistema di sicurezza sociale*” (pag. 7 della memoria di costituzione).

L'assunto è volto a escludere il rapporto di lavoro della ricorrente dalla portata precettiva della sentenza Bruno cit..

In proposito però occorre considerare che:

rientrano nella nozione di “*condizioni di impiego*”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale, meno dipendenti da un rapporto siffatto che da considerazioni di ordine sociale (punto 42);

per valutare se una pensione rientri nella categoria delle pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro o in quella delle pensioni legali di previdenza sociale, occorre applicare, per analogia, i criteri elaborati dalla giurisprudenza per valutare se una pensione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 141 TUE (punto 45);

il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore a causa del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro può avere carattere determinante, ma non esclusivo dato che anche le pensioni corrisposte dai regimi previdenziali legali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa (punto 46);

tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti:

- 1) se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori,
- 2) se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati,



3) e il suo importo è calcolato in base all'ultima retribuzione (punto 47).

L'I.N.P.S., pur sostenendo che le pensioni dallo stesso erogata ai propri dipendenti rientrano nel sistema di sicurezza sociale, non ha allegato (e tanto meno provato) che essa è sì corrisposta al lavoratore a causa del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro, ma è priva dei tre requisiti appena ricordati;

può aggiungersi che ad avviso della Corte i dipendenti pubblici che beneficiano di un regime pensionistico devono essere considerati come una categoria particolare di lavoratori (sentenza del 29 novembre 2001, *Griesmar* (in causa C-366/99, EU:C:2001:648), punto 31; sentenza del 23 ottobre 2003, *Schoenheit* (in cause riunite C-4/02 e C-5/02, EU:C:2003:583), punto 60.

* * *

In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, deve essere accertato il diritto di BASTARDI GIUSEPPINA a che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata prendendo in considerazione la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale nel periodo 2003-2015 e non solo i periodi effettivamente lavorati, con condanna dell'I.N.P.S. a compiere i necessari atti di esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza, atteso che la posizione sostenuta dall'I.N.P.S. è in palese contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte.

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:



1. In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accerta il diritto di BASTARDI GIUSEPPINA a che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata prendendo in considerazione la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale nel periodo 2003-2015 e non solo i periodi effettivamente lavorati, con condanna dell'I.N.P.S. a compiere i necessari atti di esecuzione.
2. Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.

Trento, 18 luglio 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Giovanni Zorzi

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim

